

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente RAMONDINI ELIO, Relatore PAVONE ENRICO, Giudice

in data 18/07/2023 ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

- sul ricorso n. 816/2023 depositato il 20/02/2023

## proposto da

Alten Italia S.p.a. Societãâ Incorporante Della Positech Srl Cf 05242350964 - 00775900194

### Difeso da

Marco Di Siena - DSNMRC71L01D969K Tiziana Ventrella - VNTTZN89D61A662D

Rappresentato da Claudia Arrigo - RRGCLD78S60F205M

ed elettivamente domiciliato presso marco.disiena@legal.chiomenti.net

#### contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

# Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D07PD03778/2022 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti: come in atti

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 20/2/2023 Alten Italia spa impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano, l'avviso di accertamento n. T9D07PD03778/2022 per l'anno d'imposta 2016 per rilievi sollevati alla Positech srl (società poi fusa per incorporazione nella Alten Italia spa), premettendo che a seguito di accertamento della Gdf erano stati contestati euro 1.055.467,76 di redditi di lavoro corrisposti nel 2016 ai propri dipendenti a titolo indennità di trasferta senza assoggettamento a ritenuta alla fonte come prescritto dall'art. 23 del DPR 600/73, e lamentando 1) l'illegittima applicazione della procedura di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 600/73 atteso che la stessa sarebbe applicabile solo quando gli elementi utilizzati provenienti da diversa procedura non necessitino di ulteriore sviluppo istruttorio; 2) il difetto di motivazione in relazione ad una mancata valutazione critica del prodromico PVC; 3) l'illegittima ed erronea interpretazione della nozione di trasferta essendo stata ritenuta rilevante la durata e l'occasionalità delle missioni ai fini dell' applicazione dell'art. 51, comma 5, del TUIR e non soltanto l'effettività delle stesse, confutando analiticamente gli argomenti di fatto e le posizioni dei singoli dipendenti in trasferta di cui all'atto impugnato. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva in data 30/3/2023 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, controdeducendo in ordine a) alla natura dell'accertamento parziale come accertamento non definitivo e ineluttabile, ma suscettibile a valutazioni interpretative come, nel caso di specie, sul concetto di trasferta; b) alla compiuta motivazione dell'atto impugnato; c) all'interpretazione della nozione di trasferta (tale quando vi è un cambiamento provvisorio del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente le sue mansioni, avente quindi un carattere transitorio) e dell'incidenza della durata della missione ai fini dell'applicazione dell'art. 51 comma 5 TUIR, rilevando la mancanza di queste caratteristiche nella modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti della incorporata – con ricostruzione avvenuta in base a numerose audizioni degli stessi – ed anzi evidenziando talune modalità incompatibili con il concetto di trasferta. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 18/7/2023 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.

Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti delle parti, alla documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.

# **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Data per pacifica la ricostruzione di fatti di causa - avvenuta principalmente mediante l'audizione di circa cinquanta lavoratori della Positech srl, scelti a caso, sulle modalità operative del loro lavoro e del pagamento delle loro retribuzioni - il punto centrale della controversia va individuato nella eventuale qualificazione delle prestazioni di lavoro presso terzi quali trasferte ex art. 51 comma 5 TUIR.

Non di secondo momento, a tal fine, è il sottolineare la natura dell'attività svolta dall'azienda e delle prestazioni lavorative, azienda di consulenza che si avvaleva di personale estremamente competente e specializzato che veniva assunto per poter soddisfare anche prontamente esigenze di committenza di rango, anche con l'invio in trasferta per un arco temporale significativo e commisurato alle esigenze

del progetto della committenza. In particolare va sottolineato che il personale della Positech s.r.l. era formato prevalentemente da oltre cento ingegneri e laureati in informatica impegnati sui vari progetti e che, quando il progetto era sviluppato per esigenze operative presso il cliente (gli esempi riportati sono quelli della Ferrari a Maranello o della Magneti Marelli a Corbetta), ricevevano un'indennità di trasferta commisurata al periodo di missione.

Queste prestazioni presso il cliente, inoltre, risultano senza dubbio effettuate, con la conseguenza che le missioni dei dipendenti devono ritenersi effettivamente svolte presso le sedi diverse dal luogo di lavoro indicato nel loro contratto.

Come ritenuto anche dalla giustizia ordinaria, gli elementi della durata e della occasionalità della trasferta sono elementi significativamente irrilevanti ai fini dell'identificazione del perimetro della nozione di missione e di trasferta in ambito contributivo e fiscale, dovendosi invece dare rilievo alla effettività dello svolgimento le prestazioni lavorative che, nel caso di specie, si sono svolte presso i clienti della Positech srl nei tempi e nei modi richiesti dalle esigenze degli specifici progetti.

Ne consegue che risulta corretto ricomprendere nell'istituto della trasferta ex art. 51 comma 5 TUIR quanto corrisposto ai dipendenti della Positech srl nei fatti di causa atteso che gli stessi operavano, normalmente su progetto a termine, presso i clienti della società per realizzare a loro favore, e necessariamente in sinergia con il loro ambiente produttivo, quanto richiesto attraverso le proprie prestazioni professionali.

Il ricorso deve quindi essere accolto restando assorbiti gli ulteriori motivi. Rilevato il contrasto interpretativo sul quadro normativo di riferimento ed in particolare sulla qualificazione di trasferta ai sensi dell'art. 51 comma 5 TUIR, le spese di lite sono compensate

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglie il ricorso e compensa le spese.

Milano, 18 luglio 2023

II Presidente Giuseppa Crisafulli Il Giudice estensore Elio Ramondini